



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 22 Luglio 2009

Dal sole 24ore Dario Deotto

Sulle decisioni pesa il rischio del redditometro

Per i contribuenti che stanno ancora decidendo se adeguarsi a Gerico si pone il problema di considerare la propria posizione anche ai fini del redditometro. Infatti, se, da un lato, la scelta di non adeguarsi può essere fatta valutando che oramai è assodato che gli studi di settore rappresentano una presunzione semplice, la quale abbisogna di ulteriori elementi per supportare la pretesa tributaria, dall'altro, occorre considerare che l'amministrazione cercherà questi altri elementi proprio nelle eventuali "incongruenze" derivanti dall'accertamento reddito metrico. Andrebbero anche considerati, in relazione alla prospettiva di non adeguarsi, i dati in base ai quali solo un numero circoscritto viene chiamato al contraddittorio. In questa eventualità, l'invito dovrà indicare, secondo quanto riportato dalla circolare 13/E/2009, gli ulteriori elementi rispetto alla non congruità di Gerico. Sicché questi elementi potranno risultare da anomalie derivanti dal redditometro, anche se non sembra sufficiente una semplice discordanza tra il reddito dichiarato e quello attribuibile attraverso tale strumento accertativo.

Dal sole 24ore Angelo Busani

La comunione estende l'agevolazione prima casa

L'agevolazione "prima casa" spetta sull'intero valore della compravendita qualora gli acquirenti siano coniugi in regime di comunione legale dei beni, anche se uno di essi sia "sprovvisto dei requisiti" richiesti dalla legge per avvalersi di questo beneficio fiscale: è quanto sancito dalla Cassazione nell'ordinanza 15426 del 1° luglio 2009.

Da Italia Oggi Alessandro Felicioni

Lo scudo fiscale fa la voce grossa

Sarà possibile regolarizzare (senza rimpatrio) le attività finanziarie detenute in paesi extra Ue, a patto che si tratti di paesi della white list o aderenti allo spazio economico europeo con in vigore convenzioni bilaterali che garantiscano lo scambio di informazioni; torna, peraltro, la confisca delle attività detenute all'estero e non dichiarate secondo gli obblighi della normativa antiriciclaggio. Queste le due principali modifiche contenute in una riformulazione dell'emendamento dei relatori al dl anticrisi votato in commissione finanze alla camera. Ora la parola passa all'aula, ma è pressoché certo che tutto il lavoro fatto in commissione verrà trasfuso in un maxi-emendamento sul quale il governo chiederà il voto di fiducia. La reintroduzione della lista dei paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa era prevista nella prima versione dell'emendamento che poi è stata circoscritta ai soli paesi Ue. Inoltre, l'inasprimento delle sanzioni amministrative che si accompagna alla mancata adesione allo scudo fiscale è costituito dall'aumento delle sanzioni previste per l'omessa dichiarazione di attività detenute all'estero in violazione dei commi 2 e 4 dell'art. 5 del dl 167/90. si va dal 10 al 50% delle somme non dichiarate a fronte di una sanzione dal 5 al 25% delle stesse prevista attualmente. La novità dell'ultima ora è però costituita dalla reintroduzione della sanzione accessoria della confisca, introdotta dal dl n. 350/2001 e in un primo momento, eliminata dall'emendamento che reintroduce lo scudo. Ora invece,

con un cambio di rotta, è stata riproposta la confisca di beni di corrispondente valore; già all'epoca la misura, che venne inserita in sede di conversione in legge del dl 350/2001, suscitò parecchie critiche in quanto l'entità e la tipologia di tale sanzioni non ha precedenti nel nostro sistema tributario. Oltretutto, non è stato mai precisato se per «corrispondente valore» debba intendersi quello della sanzione, ovvero addirittura quello degli importi non dichiarati

Da Italia Oggi Franco Ricca

Minimi, acquisti UE senza Iva

Anche i contribuenti minimi possono beneficiare dell'esonero dalla tassazione Iva degli acquisti intracomunitari fino a 10 mila euro annui. Questa la conclusione che pare lecito ricavare dalle modifiche che la legge n. 88 del 2009 (cosiddetta Comunitaria 2008) ha apportato alla disciplina degli scambi Ue. Le persone fisiche che si avvalgono del regime per i contribuenti minimi introdotto dall'art. 1, commi 96 e ss. della legge n. 244/2007, com'è noto, non possono esercitare il diritto alla detrazione sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni di beni e servizi. Se effettuano acquisti intracomunitari, pertanto, essi sono tenuti ad integrare la fattura del fornitore estero con l'applicazione dell'Iva, che devono poi versare integralmente all'erario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, come espressamente stabilito dalla legge. Ciò posto, il nuovo testo della norma nazionale, come modificata dalla legge n. 88/2009, pur mantenendo il riferimento, ancora limitativo, ai contribuenti che pongono in essere operazioni esenti o non soggette, si presta certamente ad una lettura conforme al contenuto della disposizione comunitaria, diretta ad includere, tra i destinatari della previsione di esonero dalla tassazione degli acquisti intracomunitari sotto soglia, anche i contribuenti minimi. In merito all'esonero in esame, è opportuno ricordare che se l'acquisto è detassato in Italia, il fornitore comunitario addebiterà sulla cessione l'Iva del proprio stato membro; in ragione di ciò, pertanto, la legge prevede che l'acquirente possa rinunciare all'esonero ed optare per l'applicazione dell'Iva sull'acquisto intracomunitario sotto soglia, nel qual caso il fornitore non dovrà addebitare l'Iva. In attesa di conoscere il parere dell'amministrazione sugli effetti delle modifiche, si rammenta che esse si applicano a decorrere dal 15 luglio, giorno successivo a quello di pubblicazione della legge nella G.U., fermo restando il trattamento applicato, in conformità alle modifiche stesse, dopo il 1° gennaio 2008.

Da Italia Oggi

Cambiali, dal 6/12 si cambia

Le amministrazioni, gli enti e i privati in possesso di marche e foglietti di carta bollata per cambiali dovranno utilizzarli prima del prossimo 6 dicembre. A partire da questa data, infatti, come previsto dal dm 26 maggio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 giugno, le marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro e i foglietti per cambiali in lire-euro e in euro andranno definitivamente in soffitta, e non potranno essere rimborsati, lasciando il posto ai contrassegni telematici emessi dai tabaccai, da utilizzare sugli appositi foglietti privi di valore, in distribuzione sempre presso le tabaccherie. A ricordare la scadenza è l'Agenzia delle entrate che in un comunicato ha reso noto di aver già avviato le operazioni di distruzione dei valori bollati non ancora distribuiti ai rivenditori. Si completa così il processo di semplificazione avviato dall'amministrazione finanziaria, che ha visto l'istituzione di un nuovo foglietto senza l'indicazione dell'imposta assoluta al posto dei 51 diversi tagli di foglietti bollati per cambiali (Provvedimento del 29 novembre 2006) e, a partire dal 1° gennaio 2007, l'uscita di scena dei valori bollati per il pagamento dell'imposta di bollo, stabilita con la Finanziaria 2007 (legge 296/2006)

Da Italia Oggi Debora Albrici

I notai non sfuggono all'Irap

I notai non sfuggono all'Irap anche se l'esercizio delle pubbliche funzioni loro attribuite dalla legge richiede senza possibilità di scelta l'aiuto di personale.

La stretta arriva dalla Suprema corte di cassazione che, con la sentenza n. 16855 del 20 luglio 2009, ha riconosciuto espressamente la complessità dell'attività del notaio legata alle pubbliche funzioni che gli compete ma, allo stesso tempo, non ha accordato a questa categoria alcun beneficio sull'Irap.